SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 949-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TULLIA ROMAGNOLI CARETTONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1977
(V. *Stampato n.* **413**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato

---

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il relatore in primo luogo sente l'esigenza di scusarsi se, contrariamente alle abitudini, questa relazione è piuttosto lunga. Ciò deriva dal fatto che si tratta di materia delicata, controversa e — per così dire — in continuo movimento e che è parso quindi opportuno fare il punto della situazione fornendo maggiori chiarimenti e approfondimenti su un problema che ritorna spesso sotto svariati aspetti al l'attenzione del legislatore. In secondo luogo il relato resottolinea che la stesura della relazione stessa è stata possibile per l'impegno di ricerca assunto dagli uffici del Senato responsabili del lavoro della III Commissione

1. — Gli interessi degli autori di « invenzioni » sono tutelati dagli ordinamenti giuridici, a seconda che si tratti di opere aventi carattere industriale ovvero di opere « dell'ingegno », in modo diverso: le prime sono protette nel quadro dell'istituto del « brevetto », le seconde nel quadro della disciplina del diritto di autore.

La natura dei diritti sull'opera artistica, letteraria, figurativa, teatrale, cinematografica architettonica, eccetera viene configurata sotto due profili base: quello *morale* e quello *patrimoniale*. In relazione al « diritto morale » si attribuisce all'autore il potere di rivendicare in ogni momento la paternità dell'opera, di opporsi a sue mutilazioni o deformazioni, di impedirne la pubblicazione, di ottenerne anche il ritiro dalla pubblica disponibilità ed utilizzazione. In relazione al « diritto patrimoniale », all'autore è conferita l'esclusiva facoltà di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica.

2. — L'opera dell'ingegno presenta almeno due significative caratteristiche: quella di essere, per sua natura, non legata ad una *cosa* determinata nè ad una unica dislocazione territoriale (*immaterialità*), e quella di essere potenzialmente rivolta ad un universo di destinatari non segnato da confini di natura politica, linguistica, temporale (*universalità*).

Tali due caratteristiche fanno sì che l'opera dell'ingegno possa essere utilizzata in luoghi e modi diversi, virtualmente da chicchessia, nel tempo e nello spazio.

Non sorprende quindi che della protezione di tal genere di opere, anzi di beni immateriali, si occupi, come ovvio, non solo l'ordinamento interno dei singoli Paesi, ma anche, in varia misura, l'ordinamento internazionale.

E neppure sorprende lo sforzo continuo di una sempre maggiore attenzione ai problemi interni e internazionali collegati a tale disciplina normativa, in vista sia della sempre migliore protezione dei vari interessi in gioco, personali e sociali, sia di una maggiore omogeneità delle relative regole, nazionali e convenzionali, sia del necessario aggiornamento in corrispondenza con la crescita della produzione e con l'evolversi delle tecniche di riproduzione e di diffusione.

3. — L'impegno che il settore dei diritti di autore richiede è infatti sempre più pesante e complesso, sia per le particolari esigenze legate alla domanda determinata dallo sviluppo, sia per l'accrescersi di sempre più sofisticati mezzi di comunicazione sociale, sia per lo stesso incremento della produzione.

Un semplice accenno su dati quantitativi relativi a quest'ultimo punto può essere illuminante, restando nel solo campo della produzione libraria.

Antecedentemente al 1500 valutazioni « ottimistiche » stiamo che in Europa si producessero 1.000 titoli all'anno: un intero secolo, dunque, era necessario per formare una biblioteca di centa mila volumi. Nel 1950, in Europa sono stati prodotti 120.000 titoli: in altri termini, quanto in passato avrebbe richiesto un secolo, in quell'anno è stato of-

ferto al pubblico europeo in dieci mesi. Non basta: un decennio dopo, nel 1960, centomila titoli sono stati posti a disposizione del pubblico in sette mesi e mezzo; a metà degli anni 60 la produzione mondiale (Europa compresa) si è avvicinata alla cifra di mille titoli al giorno, pari grosso modo all'intera produzione di un anno di soli quattro secoli e mezzo prima.

4. — La protezione (anche internazionale) del diritto di autore è assicurata sia dalla legge ordinaria, cioè dal diritto interno degli Stati, sia da accordi internazionali.

In Italia il diritto interno risulta definito nelle sue linee essenziali dal libro V del codice civile, relativo al diritto del lavoro (il titolo d'acquisto del diritto d'autore vi è infatti ricondotto alla « creazione », cioè a lavoro intellettuale: vedi articolo 2576 codice civile), da più specifiche norme contenute nella legge speciale n. 633 del 22 aprile 1941 (con relativo regolamento di esecuzione emanato con regio decreto 18 maggio 1942, numero 1369), cui sono seguite varie leggi minori: una relativa alla sfera di applicazione, un'altra relativa alla proroga della durata del diritto (decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 446, e legge 19 dicembre 1956, n. 421), altre relative alla SIAE e altra ancora di carattere tributario.

Per quanto riguarda il campo internazionale — a parte i riflessi esercitati dal nostro e dagli altri diritti interni — la disciplina è affidata a convenzioni, bilaterali e multilaterali. Fondamentali sono, oggi, due convenzioni multilaterali: quella di Berna e quella di Ginevra. Ed è su queste che deve appuntarsi, in sede di provvedimento di ratifica dell'atto di Parigi del 1971, l'attenzione del Senato.

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche risale ad un'iniziativa (del 1883) della *Association littéraire et artistique* di Parigi che portò, sotto gli auspici del Governo elvetico, alla Conferenza di Berna del 1884-86 cui si deve la costituzione dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche: un'associazione permanente di Stati il cui statuto è appunto la Convenzione di Berna.

L'Unione sussiste indipendentemente dal numero degli Stati aderenti ed è aperta alla adesione di tutti gli Stati del mondo; l'Italia è uno dei Paesi che hanno concorso alla sua costituzione.

La Convenzione universale per il diritto di autore è stata stipulata per iniziativa e nell'ambito dell'UNESCO, a Ginevra, nel 1952: ad essa aderiscono quasi tutti gli Stati europei, molti Paesi del continente americano (fra i quali gli Stati Uniti), nonchè vari Stati dell'Asia e dell'Africa. In Italia vi è stata data esecuzione in base alla legge 19 luglio 1956, numero 923.

5. — Il perchè di tale pluralità di sistemi convenzionali va ricercato nella diversità delle discipline interne in materia di protezione delle opere dell'ingegno.

Schematicamente, a seconda della loro « filosofia », possono essere individuati tre gruppi di Stati e sistemi di protezione.

Al primo appartengono quasi tutti i paesi dell'Europa (ma non solo dell'Europa) nei quali una (speciale) protezione del diritto d'autore è riconosciuta, senza formalità, per il solo fatto della creazione dell'opera dell'ingegno: il diritto che ne deriva (simile a quello di proprietà) viene tutelato sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo « morale », e viene connesso direttamente alla persona dell'autore ed ai suoi eredi.

Appartengono al secondo gruppo gli Stati nei quali l'opera dell'ingegno viene considerata, sotto il profilo patrimoniale, alla stregua del diritto comune, come qualsiasi bene di proprietà: una speciale disciplina viene ad essa riconosciuto solo in conseguenza della sua pubblicazione, ma a condizione che l'autore manifesti la volontà di fruire di tale protezione.

Per un terzo sistema (sovietico o di ispirazione sovietica) la protezione dell'opera è prevista bensì in diretta connessione con la sua « creazione » ed in collegamento con la persona dell'autore, ma viene giustificata non tanto in vista dell'interesse personale di questo, quanto di quello della collettività; di qui, limitazioni dell'esclusiva e tutela degli interessi dell'autore più che altro sotto il profilo della difesa del diritto del lavoro.

Al primo dei tre indicati sistemi si ispira la Convenzione di Berna, mentre la Convenzione universale di Ginevra mira a stabilire un raccordo fra esso ed il secondo.

Le modifiche introdotte sia con l'Atto di Parigi del 1971, ora in esame, alla Convenzione di Berna, sia con altro Atto anch'esso di Parigi e datato 1971, alla Convenzione universale, costituiscono uno sforzo rivolto alla migliore correlazione fra tali due fondamentali convenzioni multilaterali.

6. — Quanto alla Convenzione di Berna, come indica il titolo stesso del disegno di legge di ratifica, non si è alla prima revisione. Il suo testo originario, infatti, non è più applicato da alcun Paese unionista; tuttavia, non tutti i paesi unionisti applicano le medesime disposizioni convenzionali, osservando invece, nei rapporti con gli altri Paesi aderenti, l'una o l'altra delle successive revisioni introdotte, e ciò in dipendenza della ratifica (o meno) da parte di ciascuno di essi dei relativi strumenti modificativi. Nel corso dei suoi 90 anni di vita, la Convenzione di Berna è stata infatti emendata e aggiornata sei volte; sette, se si conta anche quella di cui si chiede ora l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione. Ed esattamente: una prima volta nel 1896, con l'Atto Addizionale di Parigi; una seconda volta con la completa revisione di Berlino del 1908; una terza volta, con il Protocollo addizionale di Berna del 1914; una quarta volta, con l'atto di Roma del 1928; una quinta volta con l'Atto di Bruxelles del 1948 e una sesta volta con l'Atto di Stoccolma del 1967.

Quest'ultimo peraltro non è entrato in vigore a causa della mancata adesione del prescritto numero dei Paesi unionisti, e costituisce il nerbo delle modifiche adottate a Parigi nel 1971, fatti salvi quei correttivi che si sono rivelati necessari per assicurare, questa volta, il buone esito di tale ultima revisione.

I principi base della Convenzione di Berna, nella quale si inseriscono le modifiche di Parigi possono essere così sintetizzati:

1) parità di trattamento, patrimoniale e personale, agli autori cittadini di ogni Stato unionista, nel godimento dei diritti concessi dalla rispettiva legge nazionale (clausola dell'« assimilazione »); è condizione per la protezione che la prima pubblicazione sia avvenuta in un Paese dell'Unione, sia esso il Paese al quale l'autore appartiene, sia un qualunque altro Paese dell'Unione;

2) indipendenza della protezione unionista dalle formalità eventualmente richieste dalla legge nazionale dell'autore (l'opera soggetta a determinate formalità nel Paese di origine ha diritto alla protezione negli altri Stati unionisti anche in difetto di adempimento delle formalità in questione);

3) attribuzione all'autore del diritto esclusivo di utilizzazione economica della propria opera;

4) protezione minimale di alcune facoltà dell'autore (il « minimo » in questione impegna ogni Stato aderente ad adeguare il proprio diritto interno, abrogandolo quanto contrastante o completandolo quando incompleto);

5) indipendenza della protezione unionista rispetto alla protezione accordata nel Paese di origine (cioè nel Paese della prima pubblicazione per le opere pubblicate, e nel Paese dell'autore, per le opere non pubblicate);

6) diritto « morale » al riconoscimento della qualità di autore ed all'integrità dell'opera.

La protezione minimale accordata in forza della Convenzione di Berna abbraccia, sotto il profilo dei contenuti, tre comparti principali: 1) l'individuazione delle opere protette, 2) la determinazione del contenuto del diritto di esclusiva e delle modalità del suo esercizio, 3) la durata della protezione.

In materia si può specificare che nel diritti di autore sono compresi il diritto esclusivo alla pubblicazione, quello relativo alla riproduzione, all'elaborazione e alla traduzione; i diritti di rappresentazione, esecuzione e trasmissione pubblica; quelli di adattamento delle opere musicali a strumenti di riproduzione meccanica; eccetera.

Quanto alla durata della protezione, essa è stabilita minimalmente in relazione all'intera vita dell'autore e a cinquanta anni dopo la morte di questo; termini speciali sono dettati per talune determinate categorie di opere (fotografiche, cinematografiche, eccetera).

7. — La Convenzione universale di Ginevra si ispira ai princìpi generali della parità di trattamento, con rinvio alla legge del Paese dove la protezione è richiesta, per la determinazione del contenuto e delle modalità della protezione. Essa sancisce inoltre i livelli minimali relativi alla tutela di tali diritti.

Quanto alla durata della protezione, la Convenzione dell'UNESCO la riconduce a quella stabilita dalla legge dello Stato contraente dove la protezione sia richiesta; in via di principio è convenuto che essa deve comprendere la vita dell'autore e un periodo non minore di 25 anni dopo la morte di questo.

La Convenzione universale, nella stesura del 1952, in realtà si limitava ad un generico impegno ad assicurare la protezione del diritto di autore per il periodo della sua vita e per i ricordati 25 anni dopo la sua morte, e l'unico diritto patrimoniale disciplinato era quello di traduzione.

La minore protezione accordata con tale convenzione spiega perchè gli Stati di Berna, nell'aderire ad essa, abbiano tenuto a che il sistema unionista rimanesse integro, continuando a disciplinare i loro rapporti senza interferenze; la Convenzione universale era destinata infatti a regolare i rapporti fra i Paesi unionisti e quello non unionisti aderenti alla Convenzione di Ginevra, legati o meno da altre convenzioni multilaterali (per esempio panamericane) o bilaterali.

8. — La diversità dei livelli di protezione accordati dalle due Convenzioni multilaterali in questione, peraltro, non ha mancato di creare tensioni e conflittualità, specie nei riguardi dei Paesi nuovi che avevano acquistato la qualità di Stato unionista per effetto di decisioni risalenti ai tempi in cui non godevano di indipendenza politica e che, per un'esplicita clausola « di salvaguardia dell'Unione di Berna » contenuta nell'articolo XVII della Convenzione universale, non potevano recedere da Berna e fruire delle maggiori possibilità offerte dalla meno rigida Convenzione di Ginevra.

In tale clima, quando, a Stoccolma, nel 1967, si addivenne ad una nuova revisione della Convenzione di Berna riguardante sia le strutture unioniste sia gli aspetti di diritto sostanziale, si convenne di introdurre anche una normativa assai flessibile a favore appunto dei Paesi nuovi: un Protocollo riguardante detti Paesi istituiva un sistema di licenze obbligatorie in materia di traduzione e riproduzione delle opere protette con cui veniva a stabilirsi una deroga al regime generale dei diritti esclusivi che metteva i Paesi nuovi in condizioni non diverse da quelle in cui si sarebbero trovati se avessero aderito alla sola Convenzione di Ginevra.

Tale « liberalità » peraltro venne giudicata eccessiva da un numero di Paesi unionisti sufficiente per impedire che l'Atto di Stoccolma (di cui il ricordato Protocollo costituiva parte integrante) trovasse applicazione.

Per superare il nuovo ostacolo si addivenne alla costituzione di un gruppo congiunto di lavoro, espressione delle due Convenzioni: tale lavoro si concluse, a Washington, con una raccomandazione (del 1969) in cui si auspicava la simultanea revisione dei due accordi multilaterali volta in sostanza all'abrogazione della dianzi ricordata clausola di salvaguardia dell'Unione, in modo da rendere la Convenzione di Ginevra applicabile anche ai Paesi nuovi aderenti a Berna, nell'ipotesi che questi lo avessero richiesto.

In accoglimento della raccomandazione di Washington si è proceduto, a Parigi, alla richiesta revisione delle due Convenzioni.

Quanto alla revisione della Convenzione UNESCO, già esaminata dal Senato, basterà ricordare che essa ha provveduto al completamento del sistema di tutela del diritto patrimoniale dell'autore oltre che a venire incontro alle attese dei Paesi in via di sviluppo nel senso sopra indicato.

Per la Convenzione di Berna, a Parigi sono state confermate le innovazioni di Stoccolma concernenti l'assetto amministrativo dell'Unione e la revisione di diritto sostanziale

già accennata (si tratta della parte fondamentale dell'Atto di Stoccolma); è stato invece sostituito il ricordato Protocollo a favore dei Paesi in via di sviluppo con una serie di norme raggruppate in un Annesso che risultano più accettabili sia ai detti Paesi sia ai Paesi industrializzati.

9. — Sul piano delle strutture, l'Atto di Parigi conferma l'istituzione dell'Assemblea degli stati unionisti (articolo 22) e del Comitato esecutivo (articolo 23); compiti amministrativi verranno assolti dall'Ufficio internazionale, che succede al vecchio Ufficio dell'Unione e che opererà in seno all'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) riunito nell'Ufficio istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale (articolo 24, lettera *a*).

Sul piano del diritto sostanziale, le novità introdotte con l'atto di Parigi-Stoccolma riguardano:

a) il collegamento della protezione convenzionale non più esclusivamente alla pubblicazione dell'opera in uno degli Stati membri, ma pure alla nazionalità dell'autore cittadino di uno Stato contraente; secondo tale principio « della nazionalità », la Convenzione si applicherà sempre, senza alcuna condizione, ai cittadini dei Paesi unionisti anche se essi pubblicano per la prima volta in un Paese non unionista (articolo 3, lettera *a*);

b) l'ampliamento della nozione di « riproduzione » dell'opera, ai fini della protezione (la riproduzione non sarà più solo quella meccanica o cinematografica, ma anche quella ottenuta in una qualsiasi altra maniera o forma) (articoli 9 e 11);

c) una più articolata disciplina nel campo della produzione fotografica e cinematografica; la protezione viene stabilita per almeno 25 anni a favore delle opere fotografiche, e per almeno 50 anni per quelle cinematografiche (la legge italiana prevede ora 30 anni dalla prima proiezione) (articolo 7, n. 2);

d) la protezione delle opere di arti applicate (disegno o modelli); se tale protezione non è prevista nel Paese di origine, negli altri Paesi unionisti essa sarà assicurata sulla base delle disposizioni sul diritto di autore (articolo 2, n. 7); viene così risolto il problema dei rapporti fra i Paesi, come l'Italia, che protegge tali opere sotto il profilo della proprietà industriale, e quelli, come il Belgio, dove la protezione è accordata solo sotto il profilo del diritto di autore;

e) una migliore precisazione della portata del diritto morale: il nuovo testo assicura il diritto di paternità e il rispetto dell'integrità dell'opera anche dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali, e quindi attribuisce a tale protezione morale il carattere della perpetuità (articolo 6-*bis*).

Quanto alla revisione del Protocollo di Stoccolma, l'Annesso di Parigi opera nel senso:

a) di abbandonare il termine minimale di 25 anni *post mortem auctoris*, ripristinando sul punto della durata della protezione il termine dei 50 anni;

b) di non concedere una riserva praticamente illimitata in materia di traduzione e riproduzione delle opere, ma di limitare tale possibilità ai soli fini dell'insegnamento e della ricerca.

Siffatte revisioni del Protocollo vanno poi raccordate con la ricordata soppressione della clausola di salvaguardia dell'Unione operata nell'Atto di Parigi concernente la Convenzione universale, onde è ora consentito ai Paesi nuovi l'adozione del sistema di protezione internazionale che essi giudicano più conveniente.

Va tuttavia precisato che in questi ultimi anni i Paesi in via di sviluppo hanno dimostrato di essersi resi conto dei maggiori vantaggi attribuiti agli autori dalla Convenzione di Berna: tali Paesi pertanto, mentre sembravano ritenere indispensabile per il loro sviluppo culturale la facoltà di utilizzare le opere altrui al prezzo più conveniente reso possibile da Ginevra, si vanno a quanto pare orientandosi nel senso di apprezzare un sistema che meglio tuteli anche i loro autori e le loro opere (in particolare musicali, dan-

ze, pantomime, disegni e modelli tipici, opere di falklore, eccetera).

Significativamente nessuno Stato nuovo ha sinora denunciato la Convenzione di Berna per aderire alla sola Convenzione universale; non solo, ma gli Stati aderenti a quest'ultima non hanno richiesto, salve rare eccezioni, di applicare la protezione ridotta ad essi riservata da alcune clausole della Convenzione universale.

10. — Per il nostro diritto interno, la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Parigi richiederà alcuni adattamenti, in particolare per l'inserimento delle norme sulla protezione dell'arte fotografica e per l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di protezione del diritto morale. Altre modifiche alle leggi vigenti in Italia concerneranno la durata della protezione, poichè si ritiene che il nostro diritto interno vada reso omogeneo alle norme di altre Nazioni che prevedono una più estesa durata (in Europa, la Francia, la Germania federale e l'Austria; in America, gli Stati Uniti) il che, tra l'altro, indurrebbe i nostri autori a preferire quei Paesi quale luogo di prima pubblicazione delle loro opere.

Come è precisato nella relazione governativa, il prolungamento del termine della legge italiana varrà anche a semplificare i rapporti internazionali, oggi resi estremamente difficoltosi per l'intrecciarsi di proroghe generali e parziali. Si dovrà infatti provvedere all'abrogazione delle norme di proroga di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 445.

In vista di tali revisioni della legislazione italiana in materia, il disegno di legge prevede la concessione al Governo di apposita delega legislativa: la relazione citata precisa che sia riguardo a detta revisione sia in generale riguardo all'Atto di Parigi si è favorevolmente pronunciato il Comitato consultivo per il diritto di autore di cui alla legge n. 663 del 1941 più volte ricordata.

11. — Il provvedimento in esame, pertanto, non chiede solo l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Parigi del 1971, ma anche il conferimento al Governo del potere di emanare decreti aventi forza di legge, ai fini delle accennate norme di adattamento.

Circa il primo punto non sembra debbano esservi motivi di riserva, tanto più che la parallela revisione della Convenzione di Ginevra è stata già autorizzata con legge (ormai entrata in vigore) 16 maggio 1977, n. 306.

C'è solo il rammarico che i due provvedimenti non abbiano potuto essere esaminati congiuntamente, peraltro per motivi inerenti all'*iter* legislativo indipendenti dalla volontà di questo ramo del Parlamento.

Circa il conferimento della delega, vi è da notare la mancata adozione della consueta clausola istitutiva di una Commissione composta di parlamentari ed eventualmente anche di esperti che assista il Governo nella sua opera normativa, sia pure con sole funzioni consultive.

La mancanza di questa clausola ha suscitato e suscita qualche perplessità nel relatore il quale reputa che su tale materia oltre al parere politico quello di esperti potrebbe essere quanto mai utile. La Commissione affari esteri del Senato richiesta di esprimere il suo giudizio ha però preferito non emendare considerando che la natura delle norme in questione sia più di carattere tecnico che politico.

Tuttavia, poichè dalla legge n. 633 del 1941 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, composto di rappresentanti delle organizzazioni statali e sindacali interessate, oltre che di giuristi esperti, con il compito di dare parere sulle questioni attinenti al diritto di autore o a queste connesse quando ne sia richiesto dal Ministro competente o quando sia prescritto da speciali disposizioni, si può notare che sembra strano che esso non debba essere interpellato in questa occasione e si può suggerire che almeno tale consultazione venga promossa anche se non risulta stabilita per legge.

Per tutte le ragioni fin qui esposte il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

Tullia ROMAGNOLI CARETTONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della Convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel Titolo II della legge;

2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;

3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.